

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) **Intermediario che entra in contatto con il cliente** (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra):

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	BARBON	PAOLA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000750753 del 24-04-2024	-	-
	BRUGNOTTO	LUCA	Collaboratore di intermediario	E000075002 del 11-05-2007	-	-
	CARROZZO	CRISTIANO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000001527 del 01-02-2007	-	-
	FURLAN	NADIA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000118290 del 15-10-2013	-	-
	LORENZETTO	PAOLA	Collaboratore di intermediario	E000010452 del 11-05-2007	-	-
	LUCCHETTA	VALENTINA	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000371159 del 04-08-2015	-	-
	LUCCHETTA	LORENZO	Collaboratore di intermediario	E000074965 del 21-06-2022	-	-
	PIRAN	UMBERTO	Collaboratore di intermediario	E000644611 del 20-12-2019	-	-
	PIVETTA	DIONIGI	Collaboratore di intermediario	E000195313 del 12-07-2007	-	-
	SEVERIN	FEDERICA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000075007 del 11-05-2007	-	-
	ZANDOMENEGO	ROBERTO	Collaboratore di intermediario	E000051527 del 14-12-2012	-	-

b) l'intermediario per il quale è svolta l'attività è l'Agenzia LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS iscritta nella sezione A del RUI al n. A000075001 del 11-05-2007;

c) l'Agenzia LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS ha sede legale in VIA CANEVARE 36 - 31100 TREVISO (TV);

d) i recapiti dell'Agenzia sono:

- telefono: 0422-540647;
- indirizzo e-mail: treviso@cattolica.it;
- indirizzo PEC: lucchettaassicurazioni@pec.it;
- sito internet: <https://lucchettaassicurazioni.it/>.

e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'Agenzia è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a) LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS mette a disposizione nei locali del distributore oppure pubblica sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario principale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.

b) LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS informa che nel caso di offerta fuorisede o caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) Tutti gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle società di intermediazione ivi indicate.

Sezione IV - Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra):

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	BARBON	PAOLA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000750753 del 24-04-2024	-	-
	BRUGNOTTO	LUCA	Collaboratore di intermediario	E000075002 del 11-05-2007	-	-
	CARROZZO	CRISTIANO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000001527 del 01-02-2007	-	-
	FURLAN	NADIA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000118290 del 15-10-2013	-	-
	LORENZETTO	PAOLA	Collaboratore di intermediario	E000010452 del 11-05-2007	-	-
	LUCCHETTA	VALENTINA	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000371159 del 04-08-2015	-	-
	LUCCHETTA	LORENZO	Collaboratore di intermediario	E000074965 del 21-06-2022	-	-
	PIRAN	UMBERTO	Collaboratore di intermediario	E000644611 del 20-12-2019	-	-
	PIVETTA	DIONIGI	Collaboratore di intermediario	E000195313 del 12-07-2007	-	-
	SEVERIN	FEDERICA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000075007 del 11-05-2007	-	-
	ZANDOMENEGO	ROBERTO	Collaboratore di intermediario	E000051527 del 14-12-2012	-	-

L'intermediario opera per l'agenzia LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS, iscritto nella sezione A del RUI al n. A000075001 del 11-05-2007;

L'Agenzia LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS ha sede legale in VIA CANEVARE 36 - 31100 TREVISO (TV).

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

a) LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

GENERALI ITALIA S.P.A.

GENERTEL S.P.A.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.;

b) il contratto, qualora distribuito in collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, viene emesso dal seguente intermediario emittente, segnalato con una x nella colonna di sinistra:

x	Cognome e Nome / Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti	Livello Provv. RC auto
	ABY BROKER SRL - Sede legale: VIA MONTENAPOLEONE 8 - 20121 MILANO (MI) PEC: abybroker@pecsolution.it	B000137063 del 06-08-2007	-	I livelli provvigionali relativi all'RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
	ANGELUCCI ALBERTO - Sede legale: Viale Roma 27 06034 FOLIGNO PG PEC: albertoangelucci@pec.it	A000169176 del 22-04-2007	UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. GENERTEL S.P.A. GENERALI ITALIA S.P.A. ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	GENERALI ITALIA S.P.A. Settore I° autovetture * uso privato 12% * noleggio libero 11% * rimorchi autovetture 12% Settore II° autotassametri 11% Settore III° autobus 11% Settore IV° autocarri e motocarri * camper uso privato 12% * rimorchi trasporto cose ≤ 4.000 kg 12% * rimorchi trasporto cose > 4.000 kg 12% * motoveicoli trasporto cose 11% * altri veicoli tras. Cose o uso spec. ≤ 4.000 kg 12% * altri veicoli tras. Cose o uso spec. ≥ 4.000 kg 12% * motoveicoli trasporto cose 12% * altri veicoli trasporto cose ≤ 4.000 kg 11% * altri veicoli trasporto cose > 4.000 kg 11% * targhe prova 12% Settore VI° macchine operatrici * macchine operatrici ≤ 4.000 kg 12% * macchine operatrici > 4.000 kg 12% Settore V° motocicli e ciclomotori 12% Settore VII° macchine agricole 12% Natanti uso privato 12% Natanti uso pubblico 11%

ASSICURAZIONI C. G. & PARTNERS DI CASADIO FRANCESCO E GIANNONI RICCARDO S.A.S. - Sede legale: VIALE DELLE CERAMICHE 38 - 48018 FAENZA (RA) PEC: assicurazioncig@pec.it	A000144363 del 02-04-2007	INTER PARTNER ASSISTANCE SA UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. GENERALI ITALIA S.P.A. GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI GENERTEL S.P.A. AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	-
BSA S.R.L. Sede legale: CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36B - 00195 ROMA (RM) PEC: bsabroker@pec.it	B000298444 del 08-04-2009	-	I livelli provvigionali relativi all'RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
VK BROKER SRL Sede legale: VIA CASTAGNOLE 21H - 31100 TREVISO (TV) PEC: vkbroker@pec.it	B000319820 del 15-05-2013	-	I livelli provvigionali relativi all'RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
ZAVA SAS DI ZAVA MARIA PATRIZIA & C. - Sede legale: VIA ROSSELLI, 17 - 31015 CONEGLIANO (TV) PEC: zava.sas@pec.it	A000580234 del 28-07-2017	GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI	5% sulla provvigione

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- Non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata.
- Non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- Distribuisce contratti di prodotti assicurativi dei rami danni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Con riferimento alla natura del compenso percepito:

- Rispetto ai rami di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.
- Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella sottostante:

Settore I° autoveature

- * con pacchetto accessori 9,52%
- * senza pacchetto accessori 8,73%
- * noleggio libero 7,15%

Settore II° autotassametri 7,15%

Settore III° autobus 7,15%

Settore IV° autocarri e motocarri

- * camper uso privato 7,15%
- * rimorchi trasporto cose 7,15%
- * motoveicoli trasporto cose 7,15%
- * altri veicoli tras. Cose o uso spec. 7,15%
- * targhe prova 7,15%

Settore V° motocicli e ciclomotori 8,73%

Settore VI° macchine operatrici 8,73%

Settore VII° macchine agricole 8,73%

Settore I° natanti uso privato 8,73%

Settore II° natanti uso pubblico 8,73%

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

c) L'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice).

Sezione IV - Informazione sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

a) è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

c) Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice, sulla base di quanto indicato nella tabella broker allegata.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS **Iscrizione RUI: A000075001 del 11-05-2007**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

LUCCHETTA ASSICURAZIONI SAS
VIA CANEVARE 36 - 31100 TREVISO (TV)
ISCRIZIONE RUI: A000075001 del 11-05-2007

Nome e Cognome o Denominazione sociale	
Codice fiscale o p.iva	
Indirizzo	
Polizza Numero	

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Art. 56, comma 8, Regolamento IVASS 40/2018)

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del documento:

“Allegato 3 - Informativa sul distributore”;

"Allegato 4 - informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";

“Allegato 4 - ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore”.

In caso di collaborazione con Broker “ () Tabella broker”

Luogo e data	Firma del contraente